



# COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 11 DEL 10-03-21

**C O P I A**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18:00, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

PERUCCHETTI CARLO	P	MOTTOLA PASQUALE	P
COISSON EVA	P	GIANGRANDI ANNA	P
BERTANI SAMUELE	P	MANCIN FRANCESCA	P
BERTOZZI NEALDA	P	IOTTI ALBERTO	P
FERRI FABRIZIO	P	FERRARI SILVIA	P
MORINI GIUSEPPINA	P	ORLANDINI MARCO	P
CERRETO ANTONIA	P	MALVICA GIOELE	P
BELLEI MASSIMO	P	MICUCCI CARLO	P
CASTELLARI MONICA	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO  
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor Pelosi Anna Maria che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

FERRI FABRIZIO  
CERRETO ANTONIA  
ORLANDINI MARCO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE	P
TANZI VIVIANA	P

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Omissis...:** i consiglieri presenti sono n.17

### **Omissis**

**RICHIAMATO** l'art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 che ha introdotto in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

**PRESA VISIONE** dell'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), che istituiscono e disciplinano dal 1/1/2020 la nuova IMU, abrogando l'IMU e la TASI previste dalla L. 27/12/2013, n. 147;

**DATO ATTO** che con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2020 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU" – adottato nell'ambito della potestà prevista dalla Legge. (art. 1, commi da 739 a 783, Legge 160/2019 e art. 52, D. Lgs. n. 446/1997; art.1, comma 741, lettera c) punto 6), comma 747, lettera b) e comma 777, Legge n. 160/2019) – che disciplina l'Imposta Municipale Propria –IMU;

**CONSIDERATO** che le aliquote IMU stabilite per legge sono le seguenti:

- aliquota di base: 0,86 per cento (8,6 per mille) elevabile fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze di immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,5 per cento (5 per mille), incrementabile fino allo 0,6 per cento (6 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento (1 per mille) riducibile fino all'azzeramento;
- "beni merce": 0,1 per cento (1 per mille), elevabile fino allo 0,25 per cento (2,5 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- terreni agricoli: 0,76 per cento (7,6 per mille), elevabile fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o riducibile fino all'azzeramento;
- fabbricati inclusi nel gruppo catastale "D": 0,86 per cento (8,6 per mille), elevabile fino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o riducibile fino al 0,76 per cento (7,6 per mille); per questa categoria di immobili spetta allo Stato una quota di IMU corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille);

**PRESA VISIONE** dell'art. 1, commi da 599 a 601, della Legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021), dove viene prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

**DATO ATTO** che all'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 si prevede la riduzione del 50% dell'IMU a favore dei pensionati italiani residenti all'estero, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;

**CONSIDERATO** che:

- la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1, commi 745 e seguenti della medesima legge;
- l'art.1, comma 756, della L. n. 160/2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- l'art.1, comma 757, della L. n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**DATO ATTO** che il decreto di cui all'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 alla data odierna non è ancora stato emanato;

**RITENUTO NECESSARIO** pertanto, per tutto quanto sopra esposto, applicare per l'anno 2021 l'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle aliquote e detrazioni seguenti:

	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> (art.1, comma 750, L. 160/2019)
--	---

<p><b>0,1 per cento)</b></p> <p><b>(1 per mille)</b></p>	<p>Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola</p>
<p><b>0,25 per cento)</b></p> <p><b>(2,5 per mille)</b></p>	<p><b>FABBRICATI MERCE</b> (art.1, comma 751, L. 160/2019)</p> <p>Trattasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati.</p>
<p><b>0,55 per cento)</b></p> <p><b>(5,5 per mille)</b></p>	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ALLA STESSA ASSIMILATI ED EQUIPARATI, CENSITI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9, CON RELATIVE PERTINENZE</b> (art.1, commi 748 e 749, L. 160/2019)</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>I criteri per il riconoscimento del trattamento di abitazione principale sono i seguenti:</p>

<p><b>DETRAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il trattamento viene concesso agli alloggi (e relative pertinenze) posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;</li> <li>- l'alloggio in questione non deve essere locato;</li> <li>- l'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo;</li> </ul> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b>0,76 cento</b></p> <p><b>(7,6 mille)</b></p> <p><b>per</b></p> <p><b>per</b></p>	<p><b>ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO</b></p> <p>L'aliquota si applica agli alloggi concessi in locazione a canone concertato o concordato dal Comune (artt.2 comma 3, 5 commi 1 e 2 della Legge 9/12/1998, n. 431);</p> <p>I criteri per il riconoscimento dell'agevolazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'agevolazione viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione; alla comunicazione deve essere allegato, a pena di invalidità, il contratto di locazione a canone concertato regolarmente registrato ai sensi di legge;</li> <li>- l'agevolazione è applicabile all'abitazione e alle relative pertinenze;</li> <li>- l'agevolazione, comunicata nei termini di cui sopra, decorre dal mese di inizio del contratto di locazione a canone concertato e, qualora confermata dal comune, spetta per tutto il periodo di durata contrattuale o, se precedente, fino alla cessazione del rapporto di locazione.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art.1, comma 760, della Legge n. 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%.</p>

	<p><b>ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO RECIPROCO FRA PARENTI DI PRIMO GRADO</b></p> <p>L'aliquota si applica agli immobili concessi ad uso abitativo in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori-figli) limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'immobile concesso in comodato gratuito al figlio è di proprietà esclusiva di uno o di entrambi i genitori e l'immobile concesso in comodato ai genitori è di proprietà esclusiva del figlio;</li> <li>- i soggetti risiedono anagraficamente negli immobili ricevuti in comodato gratuito;</li> <li>- i soggetti che si scambiano reciprocamente le unità immobiliari possiedono nel territorio nazionale unicamente le unità immobiliari medesime, eventualmente corredate dalle relative pertinenze.</li> </ul> <p>L'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo.</p>
<p><b>1,04 cento</b></p> <p><b>(10,4 mille)</b></p>	<p><b>FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E TERRENI AGRICOLI</b></p> <p>L'aliquota si applica ai fabbricati censiti nelle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/10 (uffici)</li> <li>- gruppo catastale "B"</li> <li>- C/1 (negozi)</li> <li>- C/2 ad eccezione di quelli considerati pertinenze di abitazione principale ai fini IMU che scontano l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- C/3</li> <li>- C/4</li> <li>- gruppo catastale "D"</li> </ul> <p>per questi immobili opera la riserva statale per la quota di gettito corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille).</p> <p>L'aliquota si applica inoltre ai terreni agricoli. Ai sensi dell'art.1, comma 758 della Legge n. 160/2019 sono esclusi dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli Professionali o da Coltivatori Diretti di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.</p>

<p><b>1,00</b> <b>cento</b></p> <p><b>(10,0</b> <b>mille)</b></p> <p><b>per</b></p> <p><b>per</b></p>	<p><b>FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI E AFFINI</b></p> <p>L'aliquota si applica agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado, a parenti in linea collaterale fino al 2° grado e ad affini fino al 1° grado.</p> <p>I criteri per il riconoscimento dell'aliquota sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· l'aliquota viene concessa agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado (genitori, figli, nonni, nipoti [figli dei figli]), bisnonni e bisnipoti [figli dei nipoti]), a parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle) e ad affini fino al 1° grado (suoceri, generi e nuore), che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'alloggio concesso in uso gratuito;</li> <li>· l'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo. Ai fini dell'agevolazione in questione, sono valide le comunicazioni presentate negli anni precedenti relativamente all'ICI e all'IMU.</li> </ul> <p><u>Per le sole unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), in applicazione dell'art.1, comma 747, della Legge n. 160/2019, si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· le unità immobiliari concesse in comodato non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> <li>· il comodante non deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione della propria abitazione principale, solamente se questa si trova nello stesso Comune dell'abitazione concessa in comodato e purché non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> <li>· il comodato deve essere registrato;</li> <li>· il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato;</li> <li>· il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;</li> <li>· la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato, purché classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</li> </ul>
---	--

<p><b>1,06 cento</b></p> <p><b>(10,6 mille)</b></p>	<p><b>per</b></p> <p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p> <p>L'aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di immobili soggetti ad IMU non rientranti nelle categorie sopra disciplinate.</p> <p><b>per</b></p> <p>In particolare, l'aliquota ordinaria si applica alle seguenti fattispecie di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle aree fabbricabili.</li> <li>2) agli alloggi sfitti o a disposizione del possessore e dei suoi familiari (e relative pertinenze), intendendosi per tali le unità immobiliari censite nelle categorie catastali da A/1 a A/9 non occupate dal possessore e dai suoi familiari, non concesse in comodato gratuito e non locate;</li> <li>3) agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta oltre il 3° grado, a parenti in linea collaterale oltre il 2° grado e ad affini oltre il 1° grado;</li> <li>4) alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);</li> <li>5) ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con riconoscimento della riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento.</li> </ol>

**PRESA VISIONE:**

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito dalla L. 17/07/2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/03/2021;

**PRESO ATTO** che:

- l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”*;
- l'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019 dispone che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 762, della L. n. 160/2019:

- il versamento dell'IMU dovuta al comune per l'anno in corso dovrà essere effettuato in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre;
- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019;

**RICONOSCIUTA** a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;

**ATTRIBUITO** al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTI** i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 26/02/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI:** favorevoli n.12, contrari n.5 (Iotti, Ferrari, Orlandini, Malvica e Micucci), astenuti /;

**DELIBERA**

per tutto quanto esposto in premessa:

1. di approvare le aliquote e detrazioni di Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2021, differenziate per tipologia di immobile, come riportate nella tabella di cui alla premessa stessa;
2. di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, come prescritto dal testo vigente dell'art.13, comma 13-bis della Legge n. 208/2015 e dell'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019;
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione: favorevoli n.12, contrari n.5 (Iotti, Ferrari, Orlandini, Malvica e Micucci), astenuti /, **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 5 DEL 10-02-2021  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto DALL'ART.3,  
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE  
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2021**

**PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del servizio  
F.to **Palmia Nadia**

**PARERE: Favorevole in ordine alla Z- REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio  
F.to **Palmia Nadia**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**SINDACO**  
F.to PERUCCHETTI CARLO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Pelosi Anna Maria

---

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.  
Sant'Ilario d'Enza, li 10-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Pelosi Anna Maria

---

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa all'albo pretorio on line del Comune di Sant'Ilario d'Enza per la PUBBLICAZIONE  
**DAL 10-04-2021 AL 25-04-2021**  
ed è divenuta **ESECUTIVA** il 20-04-2021 ai sensi dell'art. 134  
- 3° c. del D. Lgs. n°267/00.

Sant'Ilario d'Enza, li 26-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Pelosi Anna Maria

---

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sant'Ilario d'Enza, li

Il Segretario Comunale  
Pelosi Anna Maria